



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Bacino del Fiume Sacco”, indetta con nota del 29 maggio 2020 con protocollo n. 40169/MATTM, per l’approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale”. Henkel Italia Operations srl.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 321 del 22 novembre 2016 recante la perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale “Bacino del Fiume Sacco”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 370/STA del 4 agosto 2017 con il quale sono state approvate le “Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del Fiume Sacco”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli

✓ Resp. Div.: Distaso L.

Ufficio: RiA_03

Data: 03/09/2020

stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il “Piano di caratterizzazione ambientale” trasmesso dalla Henkel Italia Operations srl con nota del 20 aprile 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 27330/MATTM del 20 aprile 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2020 con protocollo n. 40169/MATTM, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente come oggetto l'approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale” trasmesso dalla Henkel Italia Operations srl con nota del 20 aprile 2020;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione ambientale” trasmesso dall'ISPRA con nota del 14 luglio 2020 con protocollo n. 31042, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 54445/MATTM del 14 luglio 2020;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione ambientale” trasmesso dall'ARPA Lazio con nota del 15 luglio 2020 con protocollo n. 44308, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al n. 55225/MATTM del 16 luglio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 luglio 2020 con protocollo n. 57629/MATTM con la quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale” trasmesso dalla Henkel Italia Operations srl con nota del 20 aprile 2020;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella sopra richiamata nota di indizione della conferenza;

Considerato che l'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha stabilito la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (termine poi prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020);

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante la conferenza, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione ambientale” trasmesso dalla Henkel Italia Operations srl con nota del 20 aprile 2020, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) durante l'esecuzione delle indagini l'Azienda deve porre particolare attenzione alla differenziazione e conoscenza delle due falde, quella superficiale che sembrerebbe avere alla base le argille limose consolidate e quella profonda che invece ha sede nelle sabbie travertinose giallastre semicoerenti limitate al tetto dalle suddette argille limose. Le indagini devono ben individuare e rappresentare, mediante dettagliate stratigrafie, la falda profonda contenuta nelle sabbie travertinose avente una soggiacenza intorno ai 35-38 m dal p.c. che, la stratigrafia allegata al Piano non sembrerebbe invece evidenziare;
 - 2) le indagini devono ricostruire dettagliatamente la geometria degli strati a bassa permeabilità che costituiscono la base dell'acquifero superficiale, in termini di continuità e potenza sia al fine di assicurare la protezione degli acquiferi più profondi sia per evitare potenziali fenomeni di contaminazione indotta;
 - 3) in fase di esecuzione e restituzione delle indagini si deve ben evidenziare la profondità e gli intervalli delle fenestrate dei pozzi industriali presenti;
 - 4) nel caso di evidenze che dovessero, a qualunque titolo, emergere nel corso dell'esecuzione delle indagini, deve essere conseguentemente e coerentemente integrato il set analitico da esaminare;
 - 5) il campionamento delle acque destinate all'analisi dei metalli e metalloidi oltre a prevedere la filtrazione con filtri da 0,45 µm, deve anche precedere l'immediata acidificazione mediante acido nitrico in quantità pari allo 0,5% volumetrico;
 - 6) le indagini devono definire l'estensione e il volume dell'area contaminata al fine di pervenire alla perimetrazione definitiva delle matrici ambientali potenzialmente contaminate, necessaria alla formulazione definitiva del modello concettuale e dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica;
 - 7) eventuali indagini integrative, necessarie ai fini della definizione compiuta del modello concettuale definitivo, devono essere estese sino ai limiti delle aree ove si siano riscontrati valori di concentrazione degli inquinanti inferiori alle CSC previste dalla normativa vigente;
 - 8) attraverso l'esecuzione delle indagini si deve posizionare il POC, definito come “punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo (...). Pertanto in attuazione al principio di precauzione, il POC deve essere di norma fissato con oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5”;

- 9) il prelievo di campioni di terreno deve seguire nel dettaglio i criteri definiti nell'Allegato 2, Parte Quarta, Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 10) in relazione al campionamento delle acque sotterranee per la determinazione dei metalli e metalloidi si deve seguire quanto indicato dalla Regione Lazio nella nota del 13 aprile 2018 con protocollo n. 215587 (protocollo ARPA n. 26240 del 13 aprile 2018).
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)